



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, BOTTICI,  
BULGARELLI, DONNO, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO,  
SCIBONA e TAVERNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2016

Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

ONOREVOLI SENATORI. – L'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno patito per custodia cautelare ingiusta, per irragionevole durata del processo e per condanna ingiusta accertata in sede di revisione, oltre al gratuito patrocinio per i meno abbienti. Tuttavia, nessun presidio efficace è previsto per una imputazione ingiusta, rivelatasi infondata a seguito di sentenza definitiva di assoluzione. Ciò è tanto più vero per taluni casi di assoluzione, laddove è accertata l'assoluta estraneità dell'imputato al reato contestato o persino l'insussistenza di quest'ultimo o la sua rilevanza penale al momento in cui fu commesso. In sede di esame della legge di stabilità 2016, è stato accolto come raccomandazione, in Commissione bilancio, l'ordine del giorno G/2111B/35/5 mediante il quale il Senato impegnava il Governo, a valutare, anche alla stregua di quanto previsto per la negoziazione assistita nel medesimo disegno di legge di stabilità, l'adozione delle più opportune iniziative finalizzate a prevedere che l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, possa portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, una somma di denaro, fino ad un massimo da stabilire con legge, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale. Il presente disegno di legge, che dà seguito a quell'ordine del giorno, sulla scia anche di proposte presen-

tate nel corso di passate legislature da diversi parlamentari – a riprova della effettività del problema in questione – consente a tali imputati di portare in detrazione fino ad un massimo di euro 5.000, in relazione alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale dal quale sono usciti definitivamente assolti. Sono esclusi i casi di intervenuta depenalizzazione o amnistia successiva al momento in cui fu commesso il fatto penalmente rilevante. Si prevede che la detrazione venga ripartita in due quote annuali di pari importo, così da spalmare la detrazione nell'anno fiscale successivo all'assoluzione definitiva ed in quello immediatamente seguente. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento. All'onere recato dal provvedimento, stimato in 15 milioni nell'anno 2016 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia. In base alla presente proposta, peraltro aperta a contributi ed integrazioni, le spese necessarie alla tutela di un diritto inviolabile potranno quindi, in una misura sostenibile per i conti pubblici, essere fiscalmente detratte. Se ne auspica, pertanto un celere e positivo esame.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha facoltà di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi una somma di denaro, fino ad un massimo di euro 5.000, relativa alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione.

2. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo, nell'anno successivo all'assoluzione definitiva e in quello seguente.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento.

4. La presente legge non si applica nel caso di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione ovvero per intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 15.000.000 nell'anno 2016 e a euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

